

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1875

guarentigia per tutelare l'interesse sociale contro gli inconvenienti e i pericoli eventuali dei quali si vuole guarentire, cioè la fuga dell'imputato? Punto o poca, illusoria agli scopi sognati, o fertile di inganni e di litigi, sarebbe la condizione di cose così creata, disdicevole alla gravità delle leggi, lesiva alla serietà della istituzione, della quale si tratta.

Converrebbe quindi che le proposte dell'onorevole Genala e dell'onorevole Auriti provvedessero anche a questo inconveniente, proponendo un'altra deroga al Codice civile, una deroga cioè, per la quale il fideiussore fosse tenuto, nell'atto di sottoscrizione, a rinunciare espressamente al beneficio dell'escussione.

Bastano queste parole per far conoscere quanta sia la gravità della presente questione, e per conseguenza quanta necessità vi sia che la proposta venga meglio maturata, se si vuole che rappresenti davvero un'efficace riforma della nostra legislazione.

Quindi io domando che le proposte degli onorevoli Genala ed Auriti vengano completate nel senso e in modo che possano realmente rispondere ai fini di una cauzione personale propriamente intesa, tanto nell'interesse privato, quanto nell'interesse del diritto sociale. In tal caso la Commissione potrebbe domandare il rinvio a sé di queste proposte, e riferirne poi alla Camera. Ma, come sono attualmente formulate, allo stato attuale delle cose, noi, accogliendole, pregiudicheremmo un importante principio, che dobbiamo voler mantenere impregiudicato ed incolume.

E in questo caso io pregherei l'onorevole Genala di voler ritirare, allo stato delle cose, la sua proposta, riservandosi in altra occasione, anche con un progetto di iniziativa parlamentare, al quale io mi unirei di buon grado e con tutto l'animo mio, di far prevalere il suo giusto, umano, lodevolissimo concetto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Genala.

**GENALA.** Mi permetta la Camera che io dia una brevissima risposta alle due obiezioni fattemi dall'amico mio personale, Oliva.

Egli ha detto che io ho presentata questa proposta come una semplice fideiussione morale, senza corrispondente obbligo civile di dare o di pagare. Il mio concetto è invece affatto opposto, e lo si rileva tanto dalle parole usate nell'emendamento, come dalle ragioni che ho detto per sostenerlo.

Io infatti ho parlato di persone notoriamente solventi, locchè indica che può venire il caso in cui debbano pagare una somma in conseguenza della prestata malleveria.

Poi, nello svolgimento della mia proposta, ho detto come il fideiussore assume un'obbligazione personale davanti al giudice di pagare una data somma nel caso che l'imputato non si presenti. Ed ho osservato che perciò appunto la malleveria ha un'eguale efficacia economica della cauzione reale, ma che, oltre a questa, ne ha anche una morale, congiunta ad una facilità grandissima di costituirsi, perchè il fermare una obbligazione è atto più pronto che costituire un pegno o un'ipoteca.

Non sussiste neppure l'altro obbietto tratto dal Codice civile, perchè, quando la fideiussione è ordinata dalla legge o dal giudice, il fideiussore non ha diritto di chiedere la escussione del debitore principale.

Tuttavia, siccome io vedo che, per i discorsi dall'una parte e dall'altra della Camera, la questione s'ingrossa, e siccome io non vorrei, giusta anche le osservazioni dell'onorevole ministro, compromettere una sì importante questione con un voto immaturo e forse intralciare l'andamento di questa legge, che io desidero venga approvata il più presto, così ritiro il mio emendamento.

**AURITI.** Ritiro io pure il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Dunque non rimane che un solo emendamento dell'onorevole Auriti accettato dalla Commissione.

Rileggo l'articolo come è proposto :

« Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, e per la esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

« L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato, presentatosi spontaneamente, avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'articolo 213, o revocata con ordinanza della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del pubblico Ministero, sia d'ufficio, sempre che ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

« Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione di accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente. »